

Nomina e riconferma dei funzionari dell'Amministrazione generale della Confederazione per il periodo amministrativo 2001 - 2004

Basi legali

Articolo 6 e articolo 57 dell'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927¹;

Articolo 5 capoverso 3 del regolamento dei funzionari (1) del 10 novembre 1959²;

Articolo 6 capoverso 3 del regolamento dei funzionari (3) del 29 dicembre 1964³;

Articolo 6 e articolo 82 del regolamento dei funzionari nel settore dei PF del 13 dicembre 1999⁴;

Articolo 8 dell'ordinanza sulla nomina del 3 maggio 2000⁵.

Principio della riconferma dello statuto di funzionario

(art. 2, art. 3 cpv. 2 e art. 5 ordinanza sulla nomina)

I funzionari dei dipartimenti, della Cancelleria federale, del settore dei PF e dell'Amministrazione delle dogane che entro il 29 settembre 2000 non avranno sottoscritto accordi di diverso tenore o ricevuto decisioni di diverso tenore sono nominati o riconfermati senza riserva per il periodo amministrativo 2001 - 2004, fatta eccezione dei seguenti capoversi:

Esclusione dalla riconferma (non riconferma) per ragioni d'età

(art. 3 cpv. 1 ordinanza sulla nomina)

I funzionari che prima del 1° gennaio 2001 raggiungono l'età di pensionamento ai sensi dell'ordinamento dei funzionari o dell'ordinanza del 2 dicembre 1991⁶ sulle prestazioni in caso di pensionamento anticipato di dipendenti in speciali rapporti di servizio (OPPA) non sono considerati riconfermati.

Riconferma per una parte del periodo amministrativo per ragioni d'età

(art. 4 ordinanza sulla nomina)

I funzionari che compiono i 65 anni di età durante il periodo amministrativo 2001–2004 sono considerati nominati o riconfermati sino alla fine del mese in cui compiono i 65 anni. I funzionari che, per quanto concerne l'età di pensionamento, sottostanno a un disciplinamento speciale secondo l'articolo 57 capoverso 1^{bis} dell'ordinamento dei funzionari o all'ordinanza del 2 dicembre 1991⁷ sulle prestazioni in caso di pensionamento anticipato di dipendenti in speciali rapporti di servizio

1 RS 172.221.10

2 RS 172.221.101

3 RS 172.221.103

4 RS 172.221.106.1; RU 2000 419

5 RS 172.221.121.1; RU 2000 1295

6 RS 510.24

7 RS 510.24

(OPPA) sono considerati nominati o riconfermati fino al raggiungimento del limite d'età fissato nei testi predetti.

Entrata in vigore di un nuovo disciplinamento legale concernente il lavoro presso la Confederazione

(art. 6 cpv. 3 ordinamento dei funzionari; art. 2 cpv. 3 ordinanza sulla nomina)

Il Consiglio federale è autorizzato a far cessare il periodo amministrativo dei funzionari all'entrata in vigore di un nuovo ordinamento legislativo concernente i rapporti di lavoro presso la Confederazione. Di conseguenza la nomina e la riconferma dei funzionari valgono tutt'al più fino all'entrata in vigore di un nuovo disciplinamento legale concernente il lavoro presso la Confederazione.

5 settembre 2000

Ufficio federale del personale